

VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO N°28 DEL 04 FEBBRAIO 2022

Il giorno 4 febbraio alle ore 9,30 si è riunito il Consiglio Accademico a seguito della convocazione Prot. n. 951 del 31/01/2022.

Tenuto conto dell'art. 6 del regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico, partecipano per via telematica il Direttore M° Francesco Perri ed i consiglieri Proff. Michele Antonello, Emanuele Cardi, Leonardo Cattedra, Lucio Colombo, Luigi Stillo, Francesca Zavarrone e gli studenti Marco Greco e Carlo Bilotta.

Risultano assenti i proff. Angelo Guido, Sandro Meo e Ivano Morrone.

Riconosciuta la validità della riunione, il Direttore dichiara aperta la seduta per la trattazione ed eventuale deliberazione dei Punti all'Ordine del Giorno.

1. Rinnovo convenzione *Double Degree* con Pontificio Istituto di Musica Sacra – Roma
2. Convenzione con Istituto Ciechi e Persone Autistiche per tirocini dipartimento didattica
3. Proposta convenzione con Pietà de'Turchini per realizzazione concerti d'organo
4. Richieste trasferimenti tardivi studenti provenienti da altri Istituti
5. Cessazione e trattenimento in servizio personale docente a.a. 2022/2023 nota MUR 277 del 10.01.2022
6. Modifiche dello Statuto del Conservatorio

1) **In riferimento al primo punto all'OdG**, il Direttore espone la necessità di rinnovare la convenzione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra (PIMS) per come esposto nella nota prot. 743/2022 trasmessa in allegato alla convocazione a firma del Prof. Emanuele Cardi, già delegato per le Relazioni internazionali e *Double degree*.

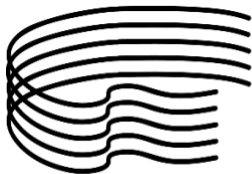
Deliberazione

Visti i proficui rapporti con il PIMS e nell'ottica di mantenere un'ampia offerta formativa, garantendo il proseguimento di attività curriculari basate su corsi *Double degree*, il Consiglio Accademico approva all'unanimità il rinnovo della Convenzione con il PIMS.

2) **In riferimento al secondo punto all'OdG**, il direttore rappresenta che è opportuno siglare due ulteriori convenzioni per lo svolgimento di tirocini utili ai corsi del Dipartimento di didattica, per come già approvato a favore dell'Ente Associazione Italiana Persone Down (AIPD) (cfr. Consiglio accademico n. 26 del 20.12.21 punto n.5 dell'OdG) rispettivamente con l'Unione Italiana Ciechi sez. Cosenza e l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo ANGSA – Sez. Cosenza.

Deliberazione

Vista la legge n. 508/1999 e s.m.i. che ha trasformato i Conservatori di musica in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dotati di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa, che rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello e nei cui confronti il Ministero dell'Università e della Ricerca esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento; Visto l'Art. 3, comma 5 dello Statuto, approvato dal M.I.U.R — Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 408 del 06/10/2005, che consente al Conservatorio di stipulare convenzioni, contratti, e concludere accordi, anche in forma consortile, con altri Conservatori, Università, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e artistica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse nel rispetto dei regolamenti di cui alla legge n. 508/99; Tenuto conto che l'Unione Italiana Ciechi sez. Cosenza e l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo ANGSA – Sez. Cosenza partecipavano alla manifestazione d'interesse a sottoscrivere protocolli d'intesa tra Associazioni, Enti pubblici o privati prot. 8572 del 01/07/2021 risultando idonei a seguito della procedura valutativa di cui il verbale prot. 13020/2021 e la conseguente graduatoria prot. 13036/2021; Preso atto della necessità di realizzare gli obiettivi formativi del Biennio di Didattica, consentendo agli studenti di effettuare tirocini formativi presso



altre strutture pubbliche o private di comprovata qualificazione; Visto che presso l'Unione Italiana Ciechi sez. Cosenza e l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo ANGSA – Sez. Cosenza è possibile la pratica dei suddetti tirocini; Considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del protocollo d'Intesa sopra richiamato occorre ora definire le modalità di svolgimento delle attività proposte in collaborazione; Vista l'assenza di oneri per il Conservatorio; visto l'art.46 comma 3 del regolamento di amministrazione Finanza e contabilità, il Consiglio Accademico all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione della Convenzione agli atti.

3) In riferimento al terzo punto all'OdG, il direttore preliminarmente ricorda che la convenzione proposta dalla Fondazione Pietà de'Turchini risale come primo anno di approvazione sin dal 2015 ed ha consentito la proposta di borse di studio agli studenti di organo più meritevoli.

Deliberazione

Vista la legge n. 508/1999 e s.m.i. che ha trasformato i Conservatori di musica in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dotati di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa, che rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello e nei cui confronti il Ministero dell'Università e della Ricerca esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento; Visto l'Art. 3, comma 5 dello Statuto, approvato dal M.I.U.R — Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 408 del 06/10/2005, che consente al Conservatorio di stipulare convenzioni, contratti, e concludere accordi, anche in forma consortile, con altri Conservatori, Università, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e artistica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse nel rispetto dei regolamenti di cui alla legge n. 508/99; Tenuto conto che la Fondazione Pietà de'Turchini partecipava alla manifestazione d'interesse a sottoscrivere protocolli d'intesa tra Associazioni, Enti pubblici o privati prot. 8572 del 01/07/2021 risultando idonea a seguito della procedura valutativa di cui il verbale prot. 13020/2021 e la conseguente graduatoria prot. 13036/2021; Vista l'assenza di oneri per il Conservatorio; visto l'art.46 comma 3 del regolamento di amministrazione Finanza e contabilità, il Consiglio Accademico all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione della Convenzione agli atti.

3 bis) Il Direttore, inoltre, per come da integrazione dell'OdG, riferisce ai consiglieri la richiesta di patrocinio gratuito e l'utilizzo del logo del Conservatorio per come da richiesta prot. n°143 del 07.01.22 dell'Associazione Musicale G. Mahler di Trebisacce all'interno della propria stagione dei concerti Ionio International Musica Fest. Il Consiglio Accademico all'unanimità esprime parere favorevole.

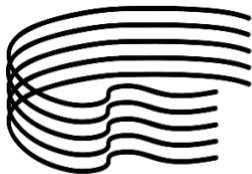
4) In riferimento al quarto punto all'OdG, il direttore informa il Consiglio di richieste di trasferimento pervenute da studenti di altre Istituzioni.

Deliberazione

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di accogliere le istanze proposte, dando mandato al Direttore di procedere, laddove non vi siano ulteriori vincoli di carattere normativo.

Alle ore 10.15 il consigliere Sandro Meo partecipa alla riunione.

5) In riferimento al quinto punto all'OdG, vista la nota prot. 277 del MUR acquisita al prot. 174/2022 avente come oggetto: Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo; tenuto conto della nota informativa del Direttore amministrativo prot. 942 del 31/01/2022 e successiva integrazione prot. 1081 del 03/02/2022 il Consiglio prende atto che i proff.: Giorgio Reda, Mjriam Tripodi, Salvatore Quaresima, De Santo Angelo Antonio e Angelo De Paola saranno posti in quiescenza d'ufficio a partire dal 01/11/2022 come da normativa vigente. Il Consiglio Accademico prende inoltre atto che i proff. Antonella Barbarossa, Castiglione



Francesco e Dieni Antonio maturano al 31/10/2022 l'anzianità contributiva utile alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Considerato che i proff. Francesco Castiglione e Antonio Dieni hanno fatto istanza di cessazione dal servizio, il Consiglio all'unanimità prende atto della richiesta. In riferimento alla prof. Antonella Barbarossa, il direttore informa il Consiglio di aver contattato per le vie brevi la docente concordando la reciproca volontà di avvalersi anche per l'a.a. 2022/2023 delle preziose competenze maturate negli oltre quarant'anni di servizio.

In riferimento al Prof. Luigi De Filippi, il Consiglio prende atto che lo stesso maturerà al 31/10/2022 67 anni e 6 giorni di età e un servizio di 14 anni e 11 giorni e che il trattenimento in servizio non consentirebbe il conseguimento della minima anzianità contributiva per come evidenziato nella Circolare MUR.

6) In riferimento al sesto punto all'OdG, il direttore illustra le modifiche proposte ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto vigente, giusta nota prot. 744 del 25/01/2022 e del verbale prot. 938 del 29/01/2022 della commissione consultiva costituita su espressa richiesta del Presidente del Conservatorio prof. Luigino Filice. Il consiglio procede alla discussione della bozza comparata del vigente statuto e delle modifiche proposte.

In merito all'art. 8 comma 3 lettera b):

Il consigliere Antonello osserva che, impedire la candidatura a direttore ai docenti che andranno in pensione prima del termine del mandato, potrebbe essere controproducente per l'Istituto stesso, a maggior ragione se, come sembra, il mandato direttoriale verrà esteso a sei anni. L'introduzione di questa norma esclude potenziali candidati che potrebbero restare in carica per un periodo comunque considerevole. La norma, inoltre, non appare utile perché una candidatura più breve sarebbe in ogni caso più debole, ma potrebbe rivelarsi necessaria per l'Istituto in situazioni che, sebbene oggi appaiano non prevedibili, potrebbero concretizzarsi nel futuro.

Il consigliere Meo, riguardo all'Art. 8, Comma 3, lettera b, concorda con le osservazioni del consigliere Antonello e, considerando la proposta di modifica inutile e forse controproducente, fa presente di non essere a conoscenza se tale norma, così modificata, sia presente negli statuti o regolamenti di altri conservatori statali.

Il consigliere Cattedra esprime perplessità in merito alla modifica del art. 8 comma 3 lettera b) così come dell'art. 10 comma 10 lettera c), entrambi di nuova formulazione, in quanto lesivi del diritto dei docenti a poter esercitare la propria funzione fino all'ultimo giorno di servizio, ponendo gli interessati, di fatto, in una sorta di quiescenza anticipata, sicuramente poco gratificante.

Il direttore interviene ricordando che tale norma è già prevista negli statuti delle Università per come richiamato dalla Legge 240/2010 art. 2 comma 11: *L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo*. Essendo il sistema AFAM appartenente al comparto universitario si ravvede un corretto profilo di legittimità nell'adottare tale norma. La modifica assume inoltre profili di "buon governo" atta ad assicurare stabilità alla Direzione – ed al Consiglio accademico, per come proposto al successivo art. 10 comma 10 lett. c – in quanto un mandato di durata inferiore al triennio comporta evidenti ritardi, avvicendamenti e disallineamenti tra gli Organi di Governo dell'Istituzione.

Deliberazione

Introduzione dell'art. 5 bis Finanziamenti e patrimonio il Consiglio delibera all'unanimità

Art. 8 il Direttore – **comma 3 lettera b)** il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario dei proff. Cattedra, Antonello e Meo

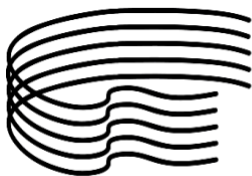
Art. 8 il Direttore – **comma 3 lettera f)** il Consiglio delibera all'unanimità

Art. 8 il Direttore – **comma 3 lettera h)** il Consiglio delibera all'unanimità

Art. 8 il Direttore – **comma 8** il Consiglio delibera all'unanimità

Art. 10 il Consiglio accademico – **comma 4** il Consiglio delibera all'unanimità

Art. 10 il Consiglio accademico – **comma 4 lettera a)** il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario dei proff. Cattedra, Antonello e Meo



Art. 10 il Consiglio accademico – **comma 3 lettera b)** il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario dei proff. Cattedra, Antonello, Meo e dello studente Greco

Art. 10 il Consiglio accademico – **comma 4 lettera n)** il Consiglio delibera all'unanimità

Art. 21 Norme finali – **comma 2** il Consiglio delibera all'unanimità

Introduzione dell'Art. 26 Calendario e anno accademico – **commi 1 e 2** il Consiglio delibera all'unanimità

Le restanti parti abrogate vengono approvate all'unanimità.

La bozza comparata utilizzata per le precedenti votazioni è parte integrante del presente verbale.

Non essendoci ulteriori punti all'OdG, la seduta si chiude alle ore 11.40

I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale e la valutazione consapevole delle decisioni assunte.

Il segretario verbalizzante
Prof. Emanuele Cardì

Il Direttore
M^o Francesco Perri

Statuto vigente	Proposte di modifica
Titolo I – Principi generali Art. 1 – Natura e fini 1. Il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza è una istituzione pubblica i cui fini sono lo studio, lo sviluppo, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze musicali, e la promozione e organizzazione di attività di ricerca diffusione e produzione nel campo della musica, dell’arte e della cultura. 2. Il Conservatorio è una comunità di docenti, studenti, personale non docente, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, delle libertà personali e collettive, delle pari opportunità, nonché al rispetto del principio di solidarietà. 3. Il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, attraverso lo svolgimento delle sue attività istituzionali, concorre allo sviluppo culturale, scientifico ed economico del Paese. 4. Il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza è dotato di personalità giuridica e di capacità di diritto pubblico e privato; è istituto superiore di studi musicali, sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlate attività di produzione.	
Art. 2 – Definizioni 1. Ai fini del presente Statuto si intendono: a) Per “legge di riforma” la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche; b) Per “Regolamento” il DPR 28.02.2003 n.132 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n.508.	
Art. 3 – Principi istituzionali	

1. Il Conservatorio di Musica di Cosenza ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e la legge di riforma, gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. Nell'espletamento delle sue attività istituzionali il Conservatorio di Musica di Cosenza: a) Garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti assicurando la libertà di pensiero nel campo dell'arte; b) Garantisce la più ampia partecipazione democratica a tutte le componenti dell'istituzione e la più ampia trasparenza nei processi decisionali; c) Garantisce il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea; d) Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture; e) Favorisce in ambito nazionale ed internazionale la cooperazione musicale, artistica, scientifica e didattica e la mobilità dei docenti e degli allievi, anche per una migliore integrazione fra tradizioni e culture diverse e per il superamento dei divari di sviluppo; f) Promuove e attua le condizioni che realizzano il diritto allo studio per gli studenti; g) Promuove e favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, in particolare con l'Università della Calabria, il Teatro Rendano, gli Enti Locali, la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoantropologico.	
Art. 4 – Attività istituzionale 1. Il Conservatorio di Musica di Cosenza istituisce e attiva corsi di formazione nonché master, corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilascia specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.	

Ai corsi si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. 2. Il Conservatorio di Musica di Cosenza promuove attività di ricerca garantendone l'autonomia, anche allo scopo di sviluppare il rapporto tra ricerca e sperimentazione didattica. 3. Il Conservatorio di Musica di Cosenza può istituire corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, come previsto dall'art. 2 comma 8 della legge di riforma. 4. Il Conservatorio di Musica di Cosenza progetta la sua attività sulla base di una programmazione pluriennale che tiene conto degli effettivi sbocchi occupazionali sia nei settori tradizionali quali l'insegnamento, la ricerca, la produzione sia in quelli che dovessero crearsi con l'evoluzione storica e il processo tecnologico. 5. Il Conservatorio di Musica di Cosenza tutela l'autonomia organizzativa delle proprie strutture nel rispetto del carattere unitario dell'attività istituzionale. 6. Il Conservatorio di Musica di Cosenza promuove il miglioramento professionale del personale docente e non docente. 7. Il Conservatorio di Musica di Cosenza favorisce e concorre con altri enti pubblici e privati alla realizzazione di attività volte all'estensione e al miglioramento delle conoscenze musicali di base. 8. Anche in convenzione con altri enti, il Conservatorio promuove attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione musicale, decentrate sul territorio.	
Art. 5 – Altre attività istituzionali 1. Sono altre attività istituzionali del Conservatorio di Musica di Cosenza:	

a) Favorire iniziative autogestite dagli studenti, che promuovano la loro partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive; b) Assicurare opportune forme di pubblicità ai risultati delle ricerche e delle produzioni musicali o scientifico-musicali svolte; c) Promuovere azioni idonee a garantire la funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro; d) Istituire e gestire borse di studio con risorse finanziarie proprie o acquisite; e) Promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale; f) Esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie; g) Porre in atto quanto sia necessario all'autofinanziamento delle proprie attività	
	Art. 5 bis – Finanziamenti e patrimonio 1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato e da parte dell'Unione Europea, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni anche derivanti dalle concessioni in uso dei propri spazi per attività musicali e culturali. 3. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale
Titolo II – Organi del Conservatorio Art. 6 – Organi del Conservatorio	

1. L'attività degli Organi di indirizzo e di governo del Conservatorio si ispira a principi di partecipazione, di rispetto delle attribuzioni delle competenze e alle correlate responsabilità. 2. Sono organi del Conservatorio: a) Il Presidente; b) Il Direttore; c) Il Consiglio di amministrazione; d) Il Consiglio accademico; e) Il Collegio dei revisori; f) Il Nucleo di valutazione; g) Il Collegio dei professori; h) La consulta degli studenti	
Art. 7 – il Presidente 1. I Compiti e le funzioni del Presidente sono stabiliti dall'art. 5 del regolamento sull'autonomia. 2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni. 3. Il caso in cui la carica di Presidente resti vacante, è disciplinato dal successivo art. 9. 4. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.	
Art. 8 – il Direttore	Art. 8 – il Direttore

1. I compiti, le funzioni ed i principi per l'elezione del Direttore sono stabiliti dall'art. 6 del regolamento sull'autonomia.
2. Il Direttore convoca e presiede il Collegio dei professori ed il Consiglio accademico e fissa l'Ordine del giorno delle sedute.
3. In prima applicazione:
 - a) Il Direttore è eletto tra i Docenti anche di altre Istituzioni che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo nei Conservatori italiani e che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore, o di Vice-direttore, o che abbiano acquisito esperienza professionale e di direzione anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Contestualmente alla candidatura deve essere presentata autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti qui previsti.
 - b) Le candidature devono pervenire al protocollo dell'Istituto entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni;
 - c) Hanno diritto di voto i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto a tempo indeterminato in servizio nel Conservatorio di Cosenza ed i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto a tempo determinato su cattedra vacante in servizio nel Conservatorio di Cosenza;
 - d) Altresì hanno diritto di voto i docenti con contratto a tempo determinato in servizio nel Conservatorio di Cosenza su cattedra il cui titolare è Direttore incaricato altrove;
 - e) Le votazioni si svolgono all'interno del Collegio dei professori convocato in apposita riunione e sono a scrutinio segreto;
 - f) La seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei professori aventi diritto al voto;
 - g) Ciascun votante può esprimere una preferenza;
 - h) È eletto il candidato che avrà riportato almeno la metà più uno dei voti alla prima o alla seconda votazione;

1. I compiti, le funzioni ed i principi per l'elezione del Direttore sono stabiliti dall'art. 6 del regolamento sull'autonomia.
2. Il Direttore convoca e presiede il Collegio dei professori ed il Consiglio accademico e fissa l'Ordine del giorno delle sedute.
3. In prima applicazione:
 - a) Il Direttore è eletto tra i Docenti anche di altre Istituzioni che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo dei Conservatori italiani e che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore, o di Vicedirettore, o che abbiano acquisito esperienza professionale e di direzione anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Contestualmente alla candidatura deve essere presentata autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti qui previsti.
 - b) Sono esclusi dall'elettorato passivo per la carica di Direttore i professori che non assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
 - c) Le candidature devono pervenire al protocollo dell'Istituto entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni;
 - d) Hanno diritto di voto i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto a tempo indeterminato in servizio nel Conservatorio di Cosenza ed i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto a tempo determinato su cattedra vacante in servizio nel Conservatorio di Cosenza.
 - e) Altresì hanno diritto di voto i docenti con contratto a tempo determinato in servizio nel Conservatorio di Cosenza su cattedra il cui titolare è Direttore incaricato altrove;
 - f) Le votazioni sono indette dal direttore e si svolgono entro cinque mesi prima del termine del mandato, in modalità on-line o in presenza, secondo quanto previsto dal Regolamento procedure elettorali per il rinnovo degli organi.

i) Qualora nessuno dei candidati risulti eletto alla prima o alla seconda votazione, andranno al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alla seconda votazione; entro sette giorni sarà convocata una nuova riunione del Collegio dei professori nella quale si procederà al ballottaggio. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti; j) Le elezioni sono indette dal Direttore in carica entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione dello Statuto; k) Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale. 4. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. 5. Il Direttore eletto nomina il Vice-Direttore che resta in carica un anno. 6. Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento. 7. Nel caso in cui la carica di Direttore resti vacante, il Vice-Direttore assume la funzione di Direttore fino a nuove elezioni che debbono tenersi entro e non oltre 60 giorni. 8. Il Direttore può avvalersi della collaborazione di altri professori da lui scelti, ai quali delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.	g) Il Direttore resta in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. h) In caso di interruzione di mandato, si procede a nuove elezioni per come indicato al successivo punto 6. ed il direttore neoeletto resta in carica per un intero mandato. 4. Il Direttore eletto nomina il Vicedirettore che resta in carica un anno. 5. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento. 6. Nel caso in cui la carica di Direttore resti vacante, il Vicedirettore assume la funzione di Direttore fino a nuove elezioni che debbono tenersi entro e non oltre 60 giorni. 7. Il Direttore può avvalersi della collaborazione di altri professori da lui scelti, ai quali delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni. 8. Il Direttore può avvalersi della collaborazione di altri professori da lui scelti, ai quali delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni. 8. Il Direttore può affidare a docenti del Conservatorio da lui scelti, l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite.
Art. 9 – Consiglio di amministrazione	

1. I compiti, le funzioni, la composizione del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'art. 7 del regolamento sull'autonomia.
2. Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno con apposito regolamento.
3. Nella prima riunione è nominato il Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione; il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, con eccezione del mese di agosto.
5. Il Consiglio di amministrazione è convocato altresì, su richiesta della metà più uno dei componenti.
6. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono attuate dal Direttore amministrativo che ha anche la funzione di segretario verbalizzante. Il Direttore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.
7. Fa parte del Consiglio di amministrazione, un docente designato dal Consiglio accademico tra i docenti con almeno due anni di anzianità di ruolo e di servizio presso il Conservatorio di Cosenza.
8. Fa parte del Consiglio di amministrazione, uno studente designato dalla Consulta degli studenti, tra gli studenti (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto) che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione.
9. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
10. Il Consiglio accademico provvede ad una nuova designazione, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, nel caso resti vacante il posto di Docente nel Consiglio di

amministrazione. Il Docente così designato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione. 11. La Consulta degli studenti provvede ad una nuova designazione, secondo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, nel caso resti vacante il posto di Studente nel Consiglio di amministrazione. Lo studente così designato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione. 12. Nel caso in cui restino contemporaneamente vacanti le cariche di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, il Direttore, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, assume temporaneamente le funzioni di Presidente per consentire il funzionamento dell'Istituto.	
Art. 10 – Consiglio accademico 1. I Compiti e le funzioni del Consiglio accademico sono stabiliti dall'art. 8 del regolamento sull'autonomia. Il Consiglio accademico inoltre: a) Predispone annualmente le articolazioni del calendario accademico in relazione all'indirizzo e alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca; b) Valuta le proposte della Consulta degli studenti in relazione all'organizzazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti; c) Esprime parere sulle modifiche dello statuto; d) Designa un docente in qualità di membro del Consiglio di biblioteca 2. Le modalità di funzionamento del Consiglio accademico sono stabilite al suo interno con apposito regolamento. 3. Il Consiglio accademico è composto: a) Dal Direttore; b) Da 10 docenti, con almeno due anni di anzianità di ruolo e di servizio presso il Conservatorio di Cosenza, eletti dal corpo	

docente (gli Accompagnatori al pianoforte esercitano l'elettorato attivo);

- c) Da due studenti designati dalla Consulta degli studenti, tra gli studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione

4. In prima applicazione:

- a) Il Direttore eletto secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 3, indice le elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico, che si tengono non oltre 30 giorni dall'insediamento;
- b) Possono essere eletti i docenti con almeno due anni di anzianità di ruolo e di servizio presso il Conservatorio di Cosenza;
- c) Le candidature devono pervenire al protocollo dell'Istituto entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni;
- d) Hanno diritto di voto i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto a tempo indeterminato in servizio nel Conservatorio di Cosenza ed i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto a tempo determinato su cattedra vacante in servizio nel Conservatorio di Cosenza;
- e) Altresì hanno diritto di voto i docenti con contratto a tempo determinato in servizio nel Conservatorio di Cosenza su cattedra il cui titolare è Direttore incaricato altrove;
- f) Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto durante un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi;
- g) I componenti del seggio sono nominati dal Collegio dei professori;
- h) Ciascun votante può esprimere un massimo di dieci preferenze e risultano eletti i 10 docenti che hanno riportato il maggior numero di voti;

~~10. In prima applicazione:~~

- ~~a) Il Direttore eletto secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 3, indice le elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico, che si tengono non oltre 30 giorni dall'insediamento;~~

4. Il Direttore indice le elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico entro cinque mesi dal termine del triennio di costituzione dell'organo.

- ~~b) Possono essere eletti i docenti con almeno due anni di anzianità di ruolo e di servizio presso il Conservatorio di Cosenza;~~

- a) Possono essere eletti i docenti di ruolo presso il Conservatorio di Cosenza.
- b) Sono esclusi dall'elettorato passivo per la carica di Consigliere i professori che non assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo
- c) Le candidature devono pervenire al protocollo dell'Istituto entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni;
- d) Hanno diritto di voto i docenti ~~e gli accompagnatori al pianoforte~~ con contratto a tempo indeterminato in servizio nel Conservatorio di Cosenza ed i docenti ~~e gli accompagnatori al pianoforte~~ con contratto a tempo determinato su cattedra vacante in servizio nel Conservatorio di Cosenza;
- e) Altresì hanno diritto di voto i docenti con contratto a tempo determinato in servizio nel Conservatorio di Cosenza su cattedra il cui titolare è Direttore incaricato altrove;
- f) Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto durante un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi se svolte in presenza. Le votazioni possono essere svolte anche in

- i) A parità di voti riportati risulta eletto il docente con maggiore anzianità di servizio e ad eventuale ulteriore parità il più anziano anagraficamente;
- j) Le elezioni saranno valide se avrà votato la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- k) Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale;
- l) I due studenti membri del Consiglio accademico sono designati dalla Consulta degli studenti tra gli iscritti che abbiano compiuto 18 anni alla data della designazione (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto);
- m) Il Direttore, successivamente alla proclamazione dei docenti eletti al Consiglio accademico ed alla designazione dei due studenti da parte della Consulta degli studenti, e non oltre 30 giorni, convoca la prima riunione del Consiglio accademico.

modalità on-line, secondo quanto normato dal Regolamento procedure elettorali per il rinnovo degli organi;

- g) I componenti del seggio sono nominati dal Collegio dei professori;
- h) Ciascun votante può esprimere un massimo di dieci preferenze e risultano eletti i 10 docenti che hanno riportato il maggior numero di voti;
- i) A parità di voti riportati risulta eletto il docente con maggiore anzianità di servizio e ad eventuale ulteriore parità il più anziano anagraficamente;
- j) Le elezioni saranno valide se avrà votato la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- k) Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale;
- l) I due studenti membri del Consiglio accademico sono designati dalla Consulta degli studenti tra gli iscritti che abbiano compiuto 18 anni alla data della designazione (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto);
- m) Il Direttore, successivamente alla proclamazione dei docenti eletti al Consiglio accademico ed alla designazione dei due studenti da parte della Consulta degli studenti, e non oltre 30 giorni, convoca la prima riunione del Consiglio accademico.
- n) In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti dei docenti, si procede ad una elezione suppletiva da parte del corpo docente per il numero di rappresentanti da integrare. In questo caso, ciascun votante potrà esprimere un massimo di preferenze pari al numero dei membri dei rappresentanti da integrare. Il Docente o i

5. Il Consiglio accademico è convocato e presieduto dal Direttore che fissa l'Ordine del giorno delle sedute. 6. Il Consiglio accademico è convocato altresì su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti. 7. In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti dei docenti, si procede ad una elezione suppletiva da parte del corpo docente per il numero di rappresentanti da integrare. Il Docente o i docenti così eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio accademico. 8. In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti degli studenti si procede ad una designazione suppletiva da parte della Consulta degli studenti per il numero di rappresentanti da integrare. Lo studente o gli studenti così designati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio accademico. 9. I membri del Consiglio accademico restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.	docenti così eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio accademico.
Art. 11 – Collegio dei revisori 1. Le modalità di costituzione, la composizione, i compiti e le funzioni del Collegio dei revisori sono quelli stabiliti dall'art. 9 del regolamento sull'autonomia.	
Art. 12 – Nucleo di valutazione 1. Le modalità di costituzione, la composizione, i compiti e le funzioni del Collegio dei revisori sono quelli stabiliti dall'art. 10 del regolamento sull'autonomia.	
Art. 13 – Collegio dei professori 1. Le modalità di costituzione, la composizione, i compiti e le funzioni del Collegio dei revisori sono quelli stabiliti dall'art. 11 del regolamento sull'autonomia.	5. Il Collegio dei professori è chiamato ad approvare: a) Le procedure per le elezioni del Direttore, con esclusione di quelle previste in prima applicazione;

2. Il collegio dei professori è convocato dal Direttore almeno una volta all'inizio dell'Anno Accademico. 3. Il Collegio dei professori è convocato altresì su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti o di almeno la metà più uno dei docenti membri del Consiglio accademico. 4. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. 5. Il Collegio dei professori è chiamato ad approvare: a) Le procedure per le elezioni del Direttore, con esclusione di quelle previste in prima applicazione; b) Le procedure per le elezioni del Consiglio accademico, con esclusione di quelle previste in prima applicazione; 6. Il Collegio dei professori è chiamato ad esprimere parere: a) Sul Progetto triennale delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, predisposto dal Consiglio accademico; b) Sul piano annuale definito dal Consiglio accademico per la realizzazione del progetto triennale; c) Sulle modifiche di Statuto	b) Le procedure per le elezioni del Consiglio accademico, con esclusione di quelle previste in prima applicazione; 6. Il Collegio dei professori è chiamato ad esprimere parere: a) Sul Progetto triennale delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, predisposto dal Consiglio accademico; b) Sul piano annuale definito dal Consiglio accademico per la realizzazione del progetto triennale; c) Sulle modifiche di Statuto 5. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico. In particolare: a) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto; b) propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa; c) propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente; d) svolge le altre funzioni affidategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 14 – Consulta degli studenti 1. I compiti e la composizione della Consulta degli studenti sono stabiliti dall'art. 12 del regolamento sull'autonomia. 2. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti nei rapporti con le altre strutture di governo e di gestione del Conservatorio. 3. Le modalità di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabilite al suo interno con apposito regolamento; 4. La Consulta degli studenti designa uno studente in qualità di membro del Consiglio di biblioteca 5. In prima applicazione:	5. In prima applicazione:

- a) Successivamente all'insediamento, il Direttore eletto secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 3, indice le elezioni per la Consulta degli studenti, che si tengono non oltre 30 giorni dall'insediamento;
- b) Possono essere eletti gli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto);
- c) Le candidature devono pervenire al protocollo dell'Istituto entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni;
- d) Hanno diritto di voto gli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto);
- e) Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto durante un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi;
- f) I componenti del seggio sono nominati dalla Consulta provvisoria degli studenti;
- g) Ciascun votante può esprimere un massimo di cinque preferenze e risultano eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti;
- h) A parità di voti riportati risulta eletto lo studente più anziano anagraficamente
- i) Non è previsto alcun quorum per la validità delle elezioni
- j) Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale
- 6. Nella prima riunione viene eletto il Coordinatore della Consulta degli studenti e vengono designati i rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico.
- 7. Il Coordinatore convoca e presiede la Consulta degli studenti e fissa l'O.d.G.

~~a) Successivamente all'insediamento, il Direttore eletto secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 3, indice le elezioni per la Consulta degli studenti, che si tengono non oltre 30 giorni dall'insediamento;~~

8. La Consulta degli studenti è chiamata ad esprimere parere sulle modifiche di statuto 9. I membri della Consulta degli studenti restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 10. In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti degli studenti, entrano a far parte della consulta degli studenti, i non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla ricomposizione integrale della Consulta stessa. Lo studente o gli studenti così designati restano in carica fino alla scadenza naturale della Consulta degli studenti. 11. Lo stesso studente può ricoprire non più di due cariche tra membro della Consulta degli studenti, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Consiglio accademico. Tale eventuale incompatibilità potrà essere sciolta con opzione scritta successivamente all'assunzione della terza carica, entro e non oltre una settimana.	
Titolo III – Strutture ed ordinamento didattico Art. 15 – Corsi di studio 1. Ai sensi della Legge di riforma e successive modifiche, in particolare di quelle previste dalla L. 268/2002, il Conservatorio organizza corsi di studio per il conseguimento di diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.	
Art. 16 – Regolamento didattico 1. Il Conservatorio di Cosenza, in armonia con quanto sarà previsto dal Regolamento didattico, tra l'altro: a) Costruirà strutture idonee al coordinare, organizzare e verificare l'attività didattica, scientifica, artistica e di ricerca; b) Si doterà di ordinamento didattico	
Art. 17 – Consiglio di biblioteca	

1. È istituito il Consiglio di biblioteca che è così composto: a) Dal Bibliotecario; b) Dal Direttore o da un suo delegato; c) Da uno studente designato dalla Consulta degli studenti; d) Da un docente designato dal Consiglio accademico. 2. Il Consiglio di biblioteca provvede: a) Alla conservazione e valorizzazione del patrimonio custodito nella biblioteca; b) A definire, compatibilmente con le risorse destinate a ciò dal Consiglio d'amministrazione, i piani d'acquisto; c) A ottimizzare la fruizione del patrimonio custodito nella biblioteca anche attraverso lo sviluppo dei supporti informatici 3. Il regolamento di biblioteca è deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Consiglio accademico. 4. Il Consiglio di biblioteca resta in carica tre anni.	
Art. 18 – Collaborazioni 1. Al fine di realizzare attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione di comune interesse, il Conservatorio può stabilire, nei limiti delle risorse di bilancio, forme di collaborazione con altri Conservatori, Istituti dell'Alta formazione artistica e musicale, Università, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici o privati. 2. Al fine di accrescere il proprio patrimonio bibliotecario e la capacità di offrire servizi connessi all'attività della propria Biblioteca, il Conservatorio può stabilire forme di collaborazione con altre biblioteche, in particolare quelle esistenti nella regione e quelle musicali o con sezioni dedicate alla musica.	
Titolo IV – Uffici e organizzazione amministrativa Art. 19 – Regolamento dell'organizzazione degli uffici 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, il Conservatorio si dota di Regolamento dell'organizzazione degli uffici.	

Art. 20 – Direttore amministrativo Le funzioni e la modalità di conferimento dell’incarico di Direttore amministrativo sono stabilite dall’art. 13 del Regolamento.	
Titolo V- Norme finali Art. 21 – Modifiche di statuto 1. Possono proporre modifiche di statuto: a) Il Presidente; b) Il Direttore; c) Il Consiglio d’amministrazione; d) Il Consiglio accademico; e) Il Collegio dei professori a maggioranza semplice; f) La Consulta degli studenti; 2. Il Consiglio d’Amministrazione, con voto di maggioranza delibera per la successiva approvazione ministeriale le modifiche di statuto entro il 31 luglio di ciascun anno.	Titolo V- Norme finali Art. 21 – Modifiche di statuto 1. Possono proporre modifiche di statuto: g) Il Presidente; h) Il Direttore; i) Il Consiglio d’amministrazione; j) Il Consiglio accademico; k) Il Collegio dei professori a maggioranza semplice; l) La Consulta degli studenti; 2. Il Consiglio d’Amministrazione sentito il Consiglio Accademico delibera per la successiva approvazione ministeriale le modifiche di statuto entro il 31 luglio di ciascun anno.
Art. 22 – Pubblicità degli atti 1. Il Conservatorio di Cosenza assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi nonché l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure ai sensi della legislazione vigente.	
Art. 23 – Regolamenti delle procedure elettorali 1. Con successivi regolamenti interni saranno stabilite le procedure per le elezioni: a) Del Direttore; b) Del Consiglio accademico; c) Della Consulta degli studenti 2. I regolamenti delle procedure elettorali sono redatti da una commissione formata dal Direttore, da due docenti designati dal Consiglio accademico, da uno studente designato dalla Consulta degli studenti e da un esperto in procedure elettorali, possibilmente designato dalla Prefettura di Cosenza.	

3. Al termine dei lavori della commissione di cui al comma 2 del presente articolo ed entro 60 giorni, il Direttore sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione i Regolamenti delle procedure per le elezioni del Direttore e del Consiglio accademico. 4. Al termine dei lavori della commissione di cui al comma 2 del presente articolo ed entro 60 giorni, il Coordinatore della Consulta degli studenti sottopone al Consiglio accademico per l'approvazione i Regolamenti delle procedure per le elezioni della Consulta degli studenti. Il regolamento di cui al presente comma è deliberato dal Consiglio Accademico e adottato con decreto del Presidente. 5. Ad eccezione del regolamento di cui al comma 4, i Regolamenti delle procedure elettorali sono adottati con decreto del Presidente e sentito il parere del Consiglio accademico.	
Art. 24 – Modalità e procedure per intese programmatiche 1. Successivamente al Regolamento didattico ed al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione delibererà il Regolamento per le modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri.	
Art. 25 – Procedimenti disciplinari 1. Transitoriamente e fino all'emanazione di nuove norme specifiche, permangono in vigore le attuali disposizioni in materia. In via definitiva il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. Per il personale non docente si fa rinvio alla contrattazione collettiva di comparto.	
	Art. 26 – Calendario e anno accademico

	1. L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data. 2. Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio accademico
--	---